



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 2638 del 30 OTT. 2020

OGGETTO: "Servizio di conferimento rifiuti sopravaglio (CER 19.12.12) provenienti dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa presso l'impianto sito in c.da Valanghe D'Inverno, Motta S. Anastasia (CT)" – Ditta OIKOS S.p.A. - Liquidazione somme per servizi rcsi nel mese di Giugno 2020 - "CIG: "8260910E93"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con D.D.G. n. 203 del 22.04.2010, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi ubicata in C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa;
- con D.D.S. n. 377/SRB del 18.12.2009 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha autorizzato alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. un impianto mobile costituito da Trituratore per le operazioni D14 E R4;

Vista l'Ordinanza n. 4/Rif. del 07 giugno 2018 relativa al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in Sicilia, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, nelle more del ricinto in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e che, fra l'altro, autorizza temporaneamente, l'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa, reiterando parzialmente le Ordinanze n° 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e n° 3/Rif. Del 08 marzo 2018;

Considerato che:

- con nota prot. n. 1670 del 18.06.2018 la SRR ATO 7 Ragusa comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente il completamento delle opere di ricollocazione dell'impianto in area esterna alla vasca della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, completi dei correlati presidi ambientali in aderenza al crono programma;
- in data 12 e 16 luglio 2018 la società Sicula Trasporti srl, gestore dell'impianto di discarica sito in Catania –Lentini comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente una situazione di sovraccarico dei quantitativi di rifiuti conferiti presso il proprio impianto determinando gravi problematiche nella gestione dell'impianto di trattamento meccanico, chiedendo, pertanto, una riduzione degli stessi;

Tenuto conto delle criticità tecniche-gestionali derivanti dall'elevato flusso di rifiuti conferito presso l'impianto della società Sicula Trasporti srl, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha ritenuto opportuno individuare nella discarica Cava dei Modicani il sito dove poter fare conferire, anche nel rispetto del principio di prossimità, i rifiuti indifferenziati prodotti nei territori dei Comuni di Modica, Santa Croce Camerina e Vittoria (che conferivano fino ad allora presso l'impianto della Sicula Trasporti srl);

Visti:

- il D.D.G. n. 798 del 18.07.2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a parziale modifica del decreto D.D.S. n° 1290 del 29.09.17, ha autorizzato il Comune di Modica, appartenente alla SRR Ragusa Provincia, a conferire, con decorrenza 20 luglio 2018 e sino a nuova e diversa disposizione, i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, in gestione commissariale, nel rispetto dei limiti quantitativi imposti come da allegato A, parte integrale e sostanziale del suddetto D.D.G. n. 798 del 18.07.2018;
- l'Ordinanza n° 7/Rif del 03.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, a seguito della quale il Commissario Straordinario, ing. Nicola Russo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 555 del 13.04.18, garantisce la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni afferenti la SRR "ATO 7 Ragusa" e, in particolare, la conduzione dell'impianto TMB in esercizio presso la discarica dell'ATO in liquidazione, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2 bis della L.R. n° 9/2010;
- le ordinanze prot. n° 39551 del 03.12.2018 e n° 01/2019 prot. n° 9220 del 01.04.19 e n° 2/2019, prot. n° 21942 del 31.07.19 come modificata con Ordinanza n° 03/2019, prot. n° 23087 del 14.08.19, n° 05 del 31.10.19 come modificata con ordinanza n° 06/2019 prot. n° 34352 del 25.11.2019, n. 01/2020 del 30.01.2020 e n° 02/2020 del 19.06.2020, con le quali il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa ha ordinato la prosecuzione del servizio di TMB dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi nell'impianto sito in c.da Cava dei Modicani, rispettivamente, per il periodo dal 03.12.2018 al 31.03.2019 e dal 01.04.19 al 31.07.19, dal 01.08.19 al 31.10.2019, dal 01.11.2019 al 31.01.2020, dal 01.01.2020 al 30.04.2020 e dal 22.06.2020 per la durata di 120 (centoventi) giorni nel rispetto del limite imposto dalla Regione;

Atteso che, con nota prot. n° 3662 del 04.12.18, il Commissario Straordinario, ing. Nicola Russo, al fine di evitare qualsiasi criticità nel ciclo integrato dei rifiuti a diretta influenza dei servizi di raccolta differenziata nei territori dei Comuni della Provincia di Ragusa, ha richiesto, come già previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 4/Rif/2018, alla Ditta "OIKOS S.P.A." la disponibilità ad accettare presso il proprio impianto sito in c.da Valanghe D'Inverno, Motta S. Anastasia (CT), giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221, pubblicato in GURS il 19.03.2009, la matrice merceologica di sopravaglio (frazione secca) a conclusione della fase di trattamento meccanico del rifiuto conferito dai Comuni a seguito dell'Ordinanza prot. n° 39551 del 03.12.2018 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Vista la nota prot. Val/Com/009Dic/1157U/2018 del 04.12.2018, con la quale la Ditta "OIKOS S.p.A." ha comunicato la propria disponibilità, a ricevere la frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12) prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati effettuato presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani, previo acquisizione Nulla Osta da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Considerato che il contratto di servizio dovrà essere firmato dai singoli Comuni (quali produttori primari dei r.s.u. indifferenziati), dall'ATO RAGUSA S.p.A. in liquidazione (quale soggetto che ne cura il relativo pre-trattamento e la selezione) e dalla OIKOS S.p.A. (gestore dell'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, che riceverà la detta frazione secca da sopravaglio - CER 19 12 12);

Visti:

- il provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n° 51477 del 04.12.18, con il quale il predetto impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla Ditta "OIKOS S.P.A.", è stato autorizzato all'attività di abbancamento dei sovralli prodotti dal trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei r.s.u. indifferenziati conferiti dai Comuni presso il TMB di Cava dei Modicani, restando, comunque, in capo alla Società ATO l'onere di poter individuare, a seguito indagini di mercato, ulteriori gestori disponibili alla ricezione di detta frazione secca da sopravaglio - CER 19 12 12 prodotta a seguito trattamento meccanico presso il citato TMB di Cava dei Modicani, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti;

- il Verbale della riunione del 21.01.19, avente ad oggetto il servizio di accettazione e successivo smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di smaltimento gestito dalla Ditta "OIKOS S.p.A.", convocata dal Commissario Straordinario, ing. Nicola Russo, con i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa, l'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione, la ditta "Impreser srl" che gestisce il TMB di Cava dei Modicani e la stessa Ditta "OIKOS S.p.A.", gestore della discarica di Motta S. Anastasia (CT), a seguito della quale, come richiesto dai Comuni presenti alla riunione, il Commissario si è reso disponibile ad interpellare i soggetti gestori di altri impianti per l'individuazione di un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti di che trattasi, così come previsto dalla citata nota della Regione Siciliana del 04.12.2018, facendo presente che, comunque, nella valutazione complessiva dell'impianto in cui conferire sono da considerare oltre ai costi di smaltimento anche i costi di trasporto;

Preso atto della nota prot. SRR ATO 7 Ragusa/04 febbraio 2019/417 /U/, Rif. G.C. 147/04.02.19, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato che:

-le indagini di mercato effettuate aventi l'obiettivo di individuare ulteriori siti alternativi di Gestori autorizzati al ricevimento del sopravaglio (CER 19 12 12) prodotto dal TMB di Cava dei Modicani, non hanno avuto alcun esito, in quanto *"nessuna disponibilità dei Soggetti invitati è stata manifestata nei termini previsti"*, pertanto *"il servizio in oggetto proseguirà, giusta nota prot. n° 51477 del 04.12.18 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti mediante il conferimento presso l'impianto I.P.P.C. OIKOS S.p.A."*;

- la contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio dell'ATO – Gestione Commissariale – presso l'impianto della ditta "OIKOS S.p.A." connessi al rifiuto "tal quale" conferito dai Comuni presso il TMB di Ragusa, saranno regolati sulla base dei report mensili emessi dall'ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione – Gestione Commissariale, mentre la corrispondente fatturazione dei sovralli attribuiti al periodo successivo al 01.01.19 dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta "OIKOS S.p.A." nei confronti di ogni singolo Comune;

Visto il contratto di servizio del 01.04.2020 sottoscritto dal Comune di Modica – dalla Società OIKOS S.p.A. – ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione – Gestione Commissariale registrato agli atti del Comune con n° R.A.P. 2415 del 01.07.2020, con cui vengono disciplinate le condizioni operative ed economiche e da cui si evince che:

- la Società "OIKOS S.p.A." è stata autorizzata alla gestione della detta discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. n° 981 del 09.08.2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, a rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221 del 2009;

- così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, come da tariffa approvata con D.D.G. n° 1396/19, il gestore emetterà fatture applicando la tariffa di € 60,91/t, salvo conguaglio e fatti salvi gli adeguamenti normativi, oltre al Tributo Speciale per € 6,24/t. come per Legge, e oltre agli oneri di mitigazione ambientale (royalties) per € 4,32/t e, ancora, oltre IVA come per Legge;

- in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;

- il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di tritovagliatura, è la società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione in Gestione Commissariale, la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale è parte del presente contratto ma non è obbligata, neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti dei singoli Comuni di ciascun produttori iniziali.

- l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione con il presente contratto non assume nessun obbligo nei confronti della Oikos S.p.A..

- dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative;

Vista la nota e il prospetto riepilogativo, prot. 3120/U del 20.07.2020, trasmessi dalla SRR ATO 7 Ragusa, relativi al mese di Giugno 2020 e riportanti le quantità di sopravaglio conferite presso l' impianto di destinazione della detta Ditta "Oikos S.p.A" per ogni singolo Comune, nel citato periodo;

Richiamata la determinazione n° 959 del 03.04.2020, con la quale è stato impegnato l'importo di € 621.500,00 IVA al 10% e ogni altro onere compresi (Capitolo 5810/99 -- imp. n° 627/2020 del Bilancio 2020 in corso di formazione, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) quale somma presuntivamente occorrente per la copertura finanziaria del servizio in oggetto per l'anno 2020;

Viste le fatture elettroniche n° 1052/04 del 20.07.2020 dell'importo di € 10.064,85 di cui € 9.149,86 per servizio ed € 914,99 per IVA 10% e n° 1053/04 del 20.07.2020 dell'importo di € 647,50 di cui € 588,64 per servizio ed € 58,86 per IVA 10%, per un importo totale di € 10.712,35 di cui € 9.738,50 per servizio ed € 973,85 per IVA al 10%, emesse dalla Ditta "OIKOS S.p.A." relative al mese di Giugno 2020 per il servizio di conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A.";

Atteso che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;
- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT) nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 15.07.2020 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INPS_22023785 con scadenza validità del 12.11.2020;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Atteso che questo Ente Settore ha richiesto e ha ottenuto dall'ANAC il seguente "CIG: 8260910E93", (Codice Identificativo della Gara) obbligatorio come previsto dalla Legge ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della predetta ditta "OIKOS S.p.A." della somma di € 9.738,50 (IVA al 10% esclusa € 973,85) comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio espletato;

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n° 9/2010;


- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.19, n° 42 del 16.01.2020 e n° 1035 del 20.04.2020 di modifica e conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- l'OREL

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) Di dare atto che il "Servizio di conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica nell'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A." nel mese di giugno 2020, ha comportato una spesa complessiva di € 10.712,35 di cui € 9.738,50 per servizio ed € 973,85 per IVA al 10%;
- 3) Di liquidare:
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875), meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 9.738,50 (IVA al 10% esclusa € 973,85) comprensiva di ogni onere, a valere sulle anzi citate fatture elettroniche n° 1052/04 e n° 1053/04 del 20.07.2020 relative al mese di Giugno 2020, prelevandola dalla determinazione n° 959 del 03.04.2020 (Capitolo 5810/99 -- imp. n° 627/2020 del Bilancio 2020 in corso di formazione, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) ;
 - all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 973,85 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n° 633/72;
- 4) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2020;
- 5) Dare mandato:
 - al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 9.738,50 (IVA al 10% esclusa € 973,85) comprensiva di ogni onere, provie le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: oikospa@pec.it il presente atto alla Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT);
- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore

(dott.sa Vincenza Di Rosa)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
627/2020	03.04.2020	€ 10.712,35	5810/99	2020
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 29/10/2020

Il Responsabile del servizio finanziario




Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 NOV 2020 al 17 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione